

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - Denominazione

1. L'Associazione è denominata "Associazione Italiana per l'Educazione Demografica BERGAMO", in forma abbreviata "A.I.E.D. BERGAMO".

Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione del presente statuto, l'Associazione è denominata "Associazione Italiana per l'Educazione Demografica Bergamo ETS", in forma abbreviata "A.I.E.D. BERGAMO ETS", avente la natura di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3. L'associazione è stata riconosciuta dall'AIED (nazionale) nel 1990.

4. Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione del presente statuto, l'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "ente del Terzo Settore", diverrà efficace a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'associazione.

ART. 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale in **Bergamo**, in via **Angelo Maj** n. 16.

L'Associazione ha competenza esclusiva nel Comune dove essa ha sede ma può aprire ulteriori sezioni, da essa dipendenti, previo parere vincolante dell'Esecutivo Nazionale, anche in altri Comuni purché in Lombardia.

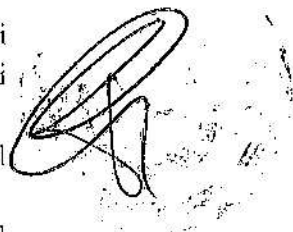
2. Il trasferimento della sede, nell'ambito del comune di Bergamo, può avvenire con delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione ai vari uffici competenti.

ART. 3 - Scopi

1. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche ai sensi dell'art. 5,

Carla Bonfè



comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Nello specifico, l'associazione persegue le seguenti finalità:

a) affermare il principio della sessualità e della procreazione libera e responsabile;

b) stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità rispettando gli orientamenti sessuali di ciascun individuo;

c) promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;

d) sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, con particolare attenzione anche alle varie problematiche poste dalla procreazione assistita e dalla bioetica;

e) favorire le pari opportunità e combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia, nella società ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sulle donne e sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela - anche legale - alle persone che ne siano vittime;

f) promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale sulle tematiche dell'educazione sessuale del personale docente delle Scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, promuovendo altresì corsi di educazione alla sessualità ed alla affettività per alunni e genitori;

g) incoraggiare ed attuare studi e ricerche sociali e scientifiche, finalizzati ad affrontare ed approfondire i temi ed i problemi demografici e ambientali, nonché le tematiche proprie dell'AIED, eventualmente in collaborazione anche con le Università o altri Organismi;

h) esercitare un'azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato ciò che le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale, prevenzione socio-sanitaria, rispetto del diverso anche in fatto di sessualità, proponendo integrazioni e modifiche nei casi di normative inadeguate;

i) formulare proposte, piani e progetti atti a ottenere sostegni e finanziamenti per la gestione di corsi in materie che risultino in sintonia con l'obiettivo sociale e formativo dell'Associazione, nonché per l'organizzazione di seminari e convegni.

3. Il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, viene realizzato anche attraverso specifiche prestazioni di consulenza ed assistenza medica, psicologiche e legale, nonché mediante ogni altra attività connessa alle suddette finalità, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

4. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Congresso Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti e, comunque, nei limiti di quanto sarà appositamente deliberato dal Consiglio

Direttivo di questa associazione.

5. Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione del presente statuto, l'associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

6. L'associazione è retta dal principio di democraticità. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso, sociale, politico e di genere.

ART. 4 - Natura

1. L'associazione non ha fini di lucro e per essa vige l'inderogabile divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso, sociale, politico e di genere.

3. L'Associazione è retta dal principio di democraticità e trasparenza.

ART. 5 - Forme operative

1. L'associazione opera a mezzo dei suoi organi: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Sindaco.

2. L'esercizio sociale ha durata annuale: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

3. L'associazione può agire in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati, imprese, italiani ed esteri, le cui finalità non siano in contrasto con quelle della stessa associazione. Può, altresì, federarsi con organismi nazionali o internazionali che perseguano fini analoghi, previa ratifica del Consiglio Nazionale.

4. L'associazione può, altresì, stipulare accordi specifici con enti, associazioni e istituzioni presso i quali svolgere attività di promozione e prevenzione.

TITOLO II - SOCI/SOCIE

ART. 6 - Soci/socie

1. Possono associarsi tutti coloro che ne condividono le finalità e l'operato, essendo l'associazione improntata al principio della "porta aperta".

2. I soci/le socie possono essere: aderenti, sostenitori/sostenitrici, onorari/onorarie.

3. Tutti/tutte i soci/le socie possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall'Associazione.

4. La tessera sociale, valida in tutto il territorio nazionale, ha durata annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno.

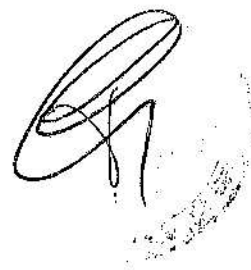
5. L'importo della quota associativa è stabilito dal Comitato Direttivo.

6. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - Socio/socia aderente e socio/socia sostenitore/sostenitrice

1. Il Socio/socia aderente può collaborare con l'associazione, partecipare alle

Carla Bonfadi



sue iniziative, prendere parte alle assemblee e beneficiare dei servizi.

2. Il Socio/socia sostenitore/sostenitrice, oltre a quanto sopra indicato, sostiene - anche economicamente - l'Associazione ed ha con essa un rapporto di cooperazione continuativo ed organico.

ART. 8 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione a socio/socia aderente o a socio/socia sostenitore/sostenitrice richiesta dal soggetto interessato, viene consegnata al Comitato Direttivo. Tale organo, una volta ricevuta la domanda, decide inappellabilmente sull'ammissione, con provvedimento motivato.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di richiesta dell'iscrizione, non pervenga alla persona interessata alcuna risposta, la domanda deve intendersi tacitamente accettata, con decorrenza dalla data della richiesta.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione è ammesso ricorso all'Assemblea, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ai sensi del successivo articolo 20.

La domanda di ammissione può essere non accolta quando l'istante:

- a) si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;
- b) svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione.

2. Dal momento di iscrizione, il socio è tenuto a consultare periodicamente il sito dell'Associazione e ad aggiornarsi circa le iniziative da essa promosse, prendendovi parte con la maggiore frequenza possibile.

3. Il rinnovo della iscrizione comporta il semplice pagamento della quota annuale che copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dalla data in cui si è divenuti soci.

ART. 9 - Quota sociale

1. La persona che chiede di diventare socio/socia deve versare, al momento della richiesta, la quota d'iscrizione annuale. In caso di non ammissione, la quota verrà restituita.

2. La quota associativa può essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comunque entro 20 giorni prima della Assemblea annuale o del Congresso, al fine di poter esercitare il proprio diritto di voto.

3. La quota associativa può essere rinnovata anche in apertura delle sedute assembleari.

4. Un socio/una socia decaduto/decaduta può essere riammesso/riamessa con le modalità previste dall'art. 8.

ART. 10 - Diritti dei soci/socie

1. La qualifica di socio/socia dà il diritto di partecipare all'attività dell'associazione.

2. La quota del socio/socia è intransferibile, per atti sia inter vivos sia mortis causa.

3. Il socio/la socia ha diritto di voto.

ART. 11 - Diritto di elezione

1. Il diritto di elezione spetta a tutti i soci/socie i quali/le quali possono ricoprire tutte le cariche sociali - ivi compresa quella di delegato/delegata al Congresso nazionale.

ART. 12 - Soci/socie onorari/e

1. Il/la Presidente può nominare soci/socie onorari/onorarie, su proposta del

Comitato Direttivo, quelle persone che - per il loro rilievo culturale, scientifico e politico - abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi cui si ispira l'Associazione.

2. Il socio/la socia onorario/onoraria non é tenuto al versamento di quote annuali e gode degli stessi diritti degli altri soci/socie.

ART. 13 - Provvedimento di censura

1. Al socio/alla socia che si renda responsabile di comportamenti contrari alle norme dello Statuto, alle disposizioni degli organi direttivi, agli interessi o al buon nome dell'Associazione, sarà applicato un provvedimento di censura da parte del Comitato Direttivo. Avverso tale provvedimento, il socio potrà ricorrere - entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso - al Collegio dei Probiviri Nazionale che deciderà inappellabilmente circa la conferma o meno della censura, ferma, in ogni caso, la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento con ricorso all'autorità giudiziaria, ove previsto dalla legge.

ART. 14 - Decadenza da socio

1. La qualità di socio/socia si perde per dimissioni volontarie, per morosità o per radiazione.

2. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, anche senza motivazione, al Comitato Direttivo. Le dimissioni hanno efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo.

3. La radiazione si applica al socio/alla socia che abbia agito contro il presente Statuto o le disposizioni degli organi direttivi, ovvero contro gli interessi e il buon nome dell'associazione, recando documento all'associazione stessa, agli organi direttivi o ai soci.

4. La procedura di radiazione viene promossa da un minimo di 5 soci/socie sostenitori e viene pronunciata dal Comitato Direttivo.

5. Entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della radiazione, il socio/la socia può ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale. La decisione assunta dal Collegio dei Probiviri Nazionale é inappellabile.

6. In qualsiasi caso di ricorso, di cui al presente articolo, nelle more della decisione, il socio/la socia non può prendere parte a riunioni o votazioni dell'Associazione, restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

7. Resta ferma, in ogni caso ove previsto dalla legge, la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di radiazione con ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO III - ORGANI

ART. 15 - Organi

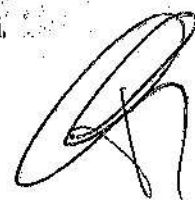
1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Sindaco;

ART. 16 - Assemblea

1. L'assemblea é l'organismo deliberativo dell'Associazione. Tutti i soci possono prendervi parte con singolo diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi

Carlo Bonfè



direttivi dell'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

2. L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente, mediante affissione dell'avviso di convocazione, con le modalità di cui al successivo articolo 26.

3. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione, che ne redige o ne fa redigere il verbale.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno. In tale occasione il Presidente illustra il bilancio economico e finanziario consuntivo e riferisce sull'attività svolta e da svolgere sottoponendo il tutto all'approvazione dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari, bilanci o rendiconti saranno depositati presso la sede sociale e liberamente consultabili da tutti gli iscritti.

5. L'Assemblea si riunisce qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo oppure almeno un decimo dei soci.

6. L'Assemblea, nei limiti di legge:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- elegge il Comitato Direttivo e, qualora opportuno, il Sindaco;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quanto demandato al Comitato Direttivo;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

7. Un socio può delegare un altro socio, che abbia diritto di voto; a nessun socio possono essere concesse più di due deleghe.

8. Il Presidente Nazionale può prendere parte alle riunioni dell'Assemblea su invito del/della Presidente dell'associazione o su sua esplicita richiesta. Durante la seduta ha diritto di parola.

ART. 17 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione ed è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra i soci aderenti o sostenitori. Esso rimane in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Comitato Direttivo provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, all'ammissione dei soci ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto. Esso è, altresì, l'organo che delibera sulle questioni patrimoniali e finanziarie.

3. Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri sia il Presidente che il Vice-Presidente ed assegna la carica di Tesoriere.

4. Il Presidente, o persona da lui espressamente incaricata, dovrà redigere verbale sommario delle sedute in cui si procederà all'elezione delle cariche sociali, all'approvazione dei bilanci ed in tutti i casi in cui si assumeranno decisioni di particolare importanza per la vita dell'Associazione. Detto verbale dovrà scriversi direttamente su di un apposito libro (libro dei verbali), firmato

dal Presidente dell'Associazione (o da chi ne fa le veci), dal vice-presidente, dalla persona verbalizzante.

5. Il Comitato Direttivo viene convocato dal/dalla Presidente con semplice invio di posta elettronica riportante l'ordine del giorno della seduta almeno tre giorni prima.

6. Il Comitato Direttivo viene riunito ogni volta che lo richieda per iscritto un terzo dei suoi componenti.

7. Ogni convocazione fatta dal Comitato Direttivo deve sempre essere resa nota per iscritto; ove richiesto dall'importanza della riunione e, comunque, tutte le volte che si tratta di congressi sezionali o di elezioni, la convocazione deve essere inviata a mezzo e-mail o Pec spedita non meno di sei giorni prima e deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno da discutere nella singola seduta. Questa modalità di convocazione può essere sostituita c/o integrata dall'affissione dell'avviso nell'albo della sede e dalla pubblicazione sul sito www.aiedbergamo.it almeno 15 giorni prima della data della riunione.

8. Della convocazione viene data comunicazione anche al Presidente Nazionale e in caso di elezioni è sempre obbligatoria la nomina di due scrutatori.

9. Il socio/la socia eletto/a come componente nell'Esecutivo Nazionale fa parte di diritto del Comitato Direttivo con diritto di voto.

10. Il Presidente Nazionale può prendere parte alle riunioni del Comitato Direttivo sezionale con diritto di parola. Può essere invitato dal/dalla Presidente o richiederlo espressamente.

ART. 18 - Sostituzione dei componenti

1. In caso di vacanza per radiazione, dimissioni o altro di un componente del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato entro novanta giorni dovrà provvedere alla relativa sostituzione per cooptazione fino al plenum.

2. Se la vacanza investe la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, il Presidente ne riduce i componenti a meno di 3.

ART. 19 - Presidente

1. Il/la Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta in giudizio e in ogni altra sede e nei confronti dei terzi.

2. Egli/ella è munito/a dei poteri di firma e di rappresentanza, e di tutti gli altri poteri, nessuno escluso.

3. Ha la responsabilità del funzionamento dell'associazione, dirige i lavori dell'assemblea, presiede il comitato direttivo e cura i rapporti con l'organismo nazionale.

4. Convoca, altresì, l'assemblea, il comitato direttivo, secondo le norme contemplate nel presente statuto. In caso di impedimento, può delegare per iscritto i propri poteri o parte di essi ad uno dei componenti il comitato direttivo.

5. Il Presidente deve altresì:

a) provvedere alla iscrizione dei soci/delle socie e alla riscossione delle loro quote annuali;

b) tenere aggiornato, con periodicità annuale, un "Libro soci/socie", ed inviarlo annualmente alla Presidenza Nazionale;

d) tenere i libri dei verbali con i resoconti delle suddette riunioni;

e) curare la tenuta annuale dell'inventario dettagliato dei beni - di qualsiasi

Carla Bonfidi



genere o natura - acquistati interamente o parzialmente con fondi finanziari della Sezione, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;

f) mantenere informata, con periodiche relazioni scritte e rapporti statistici, la Presidenza Nazionale relativamente alla vita dell'Associazione, all'attività del consultorio o dei consultori, nonché ai fatti di maggior rilievo;

g) trasmettere alla Presidenza Nazionale copia del bilancio consuntivo annuale. A questo proposito, la Sezione è tenuta a conservare - a disposizione della Presidenza Nazionale - tutti i documenti giustificativi relativi al bilancio stesso;

h) curare presso gli uffici territoriali competenti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali, previsti dalle norme di legge in materia;

e) appurare l'avvenuto versamento alla sede centrale di una percentuale delle quote sociali dei soci/delle socie aderenti e sostenitori/sostenitrici, secondo i criteri, le modalità e la misura stabiliti dal Consiglio Nazionale.

6. In caso di scioglimento del Comitato Direttivo, il/la Presidente sezione rimane provvisoriamente in carica per l'ordinaria amministrazione, fino a quando non si sia proceduto alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo da parte dell'Assemblea.

ART. 20 - Tesoriere

1. E' istituita la carica di Tesoriere. Il tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e sociali, la redazione del bilancio finanziario annuale e periodico, è responsabile della gestione delle casse sociali e della corretta gestione amministrativo-contabile

ART. 21 - Sindaco

1. L'Assemblea, convocata per il rinnovo delle cariche, può eleggere un soggetto deputato alla funzione di Sindaco effettivo e un soggetto deputato alla funzione di Sindaco supplente.

2. Detto Organo potrà compiere atti ispettivi sulla contabilità sociale e sulle consistenze patrimoniali, redigendo una relazione al bilancio annuale.

ART. 22 - Contributi

1. L'associazione può accettare contributi, donazioni, sovvenzioni che, nell'intenzione del donante, siano da impiegare per la specifica attività territoriale dell'Associazione.

2. Nel caso che il donante intenda devolvere il contributo per l'attività dell'associazione in campo nazionale, la Sezione deve trasmettere le somme introitate alla Sede nazionale.

ART. 23 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è di **euro 52.016,44** (cinquantaduemilasedici virgola quarantaquattro).

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal saldo tra le entrate per quote sociali versate dagli iscritti, per lasciti, donazioni, contributi vari e per ogni altro introito ricevuto dall'Associazione a qualsiasi titolo e ragione, e le uscite per le spese di amministrazione e di funzionamento degli organi direttivi, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione.

3. Il patrimonio dell'associazione è altresì costituito dai beni mobili ed immobili di cui la stessa ha la disponibilità, ricevuti in donazione ovvero acquistati direttamente con mezzi finanziari propri, ovvero attraverso il ricorso al credito

bancario. In questa ultima ipotesi l'associazione potrà rilasciare garanzie, fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 19, 20 e 21.

4. Il comitato direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

ART. 24 - Scioglimento dell'Associazione

1. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

2. In tutti i casi di scioglimento dell'associazione, previa nomina di un liquidatore da parte dell'assemblea, i beni di proprietà della disciolta associazione saranno liquidati ed il patrimonio sociale risultante verrà devoluto, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione del presente statuto, in ogni caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal comitato direttivo.

3. Rimane fermo quanto stabilito all'art. 4, punto 1, circa il divieto di procedere alla distribuzione di utili o avanzi di gestione.

TITOLO IV - NORME GENERALI E PARTICOLARI

ART. 25 - Quorum costitutivo

1. Tutte le riunioni degli organi dell'associazione (anche in caso di modifica dello statuto):

- sono regolarmente costituite e valide se presenti in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi membri e
- in seconda convocazione, da fissarsi almeno il giorno dopo la prima, sono regolarmente costituite e valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 26 - Quorum deliberativo

1. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti alla riunione, a eccezione che per la deliberazione di scioglimento dell'associazione che esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (non già dei soli partecipanti all'assemblea). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

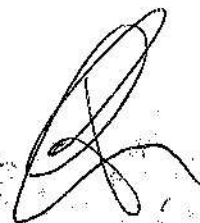
ART. 27 - Libro dei verbali

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve tenere il libro soci e gli altri libri sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 15 del medesimo decreto.

2. In particolare, le riunioni degli organi devono essere riportate in un apposito "Libro dei verbali" che sarà conservato nella sede dell'Associazione dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.

3. Ogni verbale deve sempre portare, fra l'altro, specifiche indicazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno e discussi nella singola seduta, nonché delle decisioni adottate. Il verbale deve sempre essere firmato dal Presidente

Carlo Bonfili



della riunione e dal verbalizzante. *e del vice presidente*

4. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Comitato Direttivo.

ART. 28 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto Nazionale.

2. Per quanto non previsto dagli Statuti sopra citati, si applicano le norme del Codice Civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre disposizioni vigenti in materia, ivi compreso lo Statuto nazionale di A.I.E.D. del quale "A.I.E.D. BERGAMO" si impegna ad osservare, per quanto di rilevanza e nei limiti della insindacabile volontà dei propri organi, ogni singola prescrizione.

ART. 30 – Modifiche dello statuto

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, ove questo sarà istituito.

ART. 31 – Disposizioni transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultino incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

2. Il presente statuto è stato deliberato nei limiti di legge e, pertanto, ogni regolamentazione contraria a norme imperative e/o cogenti si deve considerare senza effetto.

Copia autentica su supporto informatico scritta in conformità dell'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, firmata digitalmente come per legge dall'Avv. Francesco Giovanni Sapia, Notaio in Treviglio, e dallo stesso rilasciata per gli usi consentiti dalla legge. Treviglio, il ventotto luglio duemilaventuno.